



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

| | |
|---------------------|---|
| DIPARTIMENTO | FINANZIARIO |
| SETTORE | Provveditorato, Economato, Casa e Patrimonio |

DETERMINAZIONE

| | |
|--|------------------------------------|
| N. <u>235</u> / gen. del <u>31 MAR. 2011</u> | N. <u>58</u> del <u>22.03.2011</u> |
|--|------------------------------------|

Oggetto: Affrancazione canone enfiteutico, Legge 22 luglio 1966, n. 607 e Legge 18 settembre 1970, n. 1138. Ditta : PALMACCI PIETRO

L'anno duemilaundici, addì 22 del mese di marzo, alle ore 16,15
nel proprio ufficio

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Considerato che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su fondo altrui, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo, disciplinato dal Codice Civile, articoli 957 e seguenti.

Visto che la Legge 22 luglio 1966, n. 607 recante "norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue" e la Legge 18 settembre 1970, n. 1138 recante "nuove norme in materia di enfiteusi" hanno disciplinato la normativa rendendo più facile il ricongiungimento del dominio diretto (concedente) e dominio utile (enfiteuta) attraverso l'affrancazione.

Atteso che

- a) con l'affrancazione l'enfiteuta diviene proprietario del fondo col pagamento di una somma in denaro detta prezzo di affrancazione,
- b) che l'enfiteuta può disporre del proprio diritto sia per atto tra vivi, sia per atto testamentario,
- c) che l'enfiteuta è obbligato a migliorare il fondo, a pagare un canone annuo pari a 12 volte il reddito dominicale, a pagare le imposte sul fondo, a non cedere il fondo in subenfiteusi,
- d) ha il diritto di godere del fondo e di raccogliergli i frutti,
- e) ha il diritto di affrancare il fondo pagando un prezzo di affrancazione pari a 15 volte il canone enfiteutico.

Vista la sentenza n. 143 del 1997 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue), nella parte in cui, per le enfiteusi fondiari costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

Visto l'art. 6 della Legge 11 dicembre 1970, n. 1138, recante "nuove norme in materia di enfiteusi" che inserito norme anche per le enfiteusi urbane ed edificatorie;

Vista la sentenza n. 160 del 2008 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica;

Accertato che l'immobile ora distinto al foglio 204 particella 346 sub 5 era già concesso in enfiteusi perpetua da vecchia data dall'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.);

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ove all'art. 25, quinto comma, viene stabilito che "le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, ..., a far tempo dal 1° gennaio 1979. e all'ottavo comma, stabilisce che " Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. ...";

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ove all'art. 25, quinto comma, viene stabilito che "le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, ..., a far tempo dal 1° gennaio 1979. e all'ottavo comma, stabilisce che " Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. ...";

Visto che il signor Palmacci Pietro, nato a Terracina (LT) il 16 marzo 1962, codice fiscale PLMPTR62C16L120A, e residente a Terracina (LT) in Via Chur Coira snc, in data 28 gennaio 2011, prot. n. 5001/I, ha presentato a questo Comune istanza intesa ad ottenere l'affrancazione del canone enfiteutico gravante sull'immobile urbano distinto ora in N.C.E.U. al foglio 204 particella 346 sub 5, cat. A/4, classe 4, consistenza 4,5 vani, rendita catastale €. 225,43;

Accertato che il signor Palmacci Pietro è titolare dell'immobile a seguito di atto di compravendita del 19 dicembre 2008, rogante Dott. Giuseppe Fuccillo, Notaio in Terracina, repertorio n. 5663 raccolta n. 2181, registrato a Latina il 23 dicembre 2008 al n. 18739 e trascritto a Latina il 24 dicembre 2008 al n. 35640/21386;

Considerato che, ai fini dell'affrancazione di cui trattasi, il capitale di affranco è stato determinato in applicazione della normativa vigente in materia per l'importo di €. 22.543,00# (euro ventiduemilacinquecentoquarantatre/00);

Vista la circolare n. 2/2004 del 26 febbraio 2004 della Direzione Agenzia del Territorio recante disposizioni sull'idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo idoneo per l'affrancazione dei canoni enfiteutici;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 3283 del 22 gennaio 2010 con il quale ha assegnato alla Dott.ssa Ada Nasti la responsabilità, con contratto a tempo determinato di Diritto Pubblico, del Dipartimento Finanziario;

Visti gli articoli 107 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizi ed il conferimento degli incarichi a contratto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità all'indirizzo dato dal Sindaco con la sopraindicata nota n. 3283 del 23 gennaio 2010;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 32//II del 22 febbraio 2010 e n. 43/II del 26 marzo 2010, del Responsabile del Dipartimento Finanziario concernente "Organizzazione del personale Dipartimento Finanziario. Assegnazione compiti e responsabilità dei procedimenti";

Visto il vigente Statuto;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria

DETERMINA

1- di accogliere l'istanza presentata dal signor Palmacci Pietro, nato a Terracina (LT) il 16 marzo 1962, codice fiscale PLMPTR62C16L120A, e residente a Terracina (LT) in Via Chur Coira snc, in data 28 gennaio 2011, prot. n. 5001/I, intesa ad ottenere l'affrancazione del canone enfiteutico gravante sull'immobile urbano distinto ora in N.C.E.U. al foglio 204 particella 346 sub 5, cat. A/4, classe 4, consistenza 4,5 vani, rendita catastale €. 225,43;

2- di stabilire che, alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario comunale, intervenga, per conto e nell'interesse di questa Amministrazione, il Responsabile del Dipartimento Finanziario, fermo restando che le relative spese saranno a carico della ditta acquirente;

3- di dare atto che il capitale di affranco risulta regolarmente versato al Comune di Terracina – Servizio di Tesoreria dall'interessato a mezzo versamento sul conto corrente bancario n. 000400061356 c/o UNICREDIT GROUP in data 16 marzo 2011;

4- di demandare al Dirigente del Dipartimento Finanziario l'acquisto di titoli di rendita pubblica con l'impiego della somma di cui al precedente punto 3);

5- di dare, altresì, atto che la presente determinazione:

- viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
- va annotato nel Registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali- Segreteria Generale.
- va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

Il Responsabile del Procedimento

Sig. Carlo Capircio



**La Dirigente del
Dipartimento Finanziario**

Dott.ssa Ada Nasti




Terracina, 22-03-2011

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

La Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dott.ssa Ada Nasti



Terracina, 22-03-2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato ~~* affisso~~ il giorno _____ sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

Dott. Luigi Pitone



Terracina, _____

* PUBBLICATO